



Circolare n. 02/2022 - Prot. n. 029/2022 del 24/01/2022

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
servizioregreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**
*Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteria presidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 02 - Prot. n. 029/2022

Roma, 24 gennaio 2022

Oggetto: Informativa su richiesta contributo scritto DL Proroga termini (C. 3431 Governo).


Cari Presidenti,

con la presente siamo a comunicarvi che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati hanno deliberato di richiedere alla RPT un contributo scritto da acquisire agli atti delle Commissioni medesime ai fini dell'esame, in sede referente, del decreto-legge n. 228 del 2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).

Per Vostra opportuna conoscenza, si allegano alla presente i documenti elaborati e trasmessi.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



A.C. 3431

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

"Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"

Roma, 18 Gennaio 2022

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI
DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI
FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI
LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI**

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sin dalla Finanziaria 2002 (legge 448/2001) il legislatore ha, annualmente, consentito la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni nelle società non quotate. Tale previsione, nel tempo, ha sempre avuto un effetto favorevole per l'Erario. Infatti, in relazione all'ultima proroga – sancita con la manovra 2021 – era stato stimato - appunto - un gettito positivo per l'Erario, pari a 206 milioni per il 2021 e a 113 milioni per il 2022 e 2023. Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia potevano fare riferimento, ai fini del calcolo dei redditi diversi, al valore fiscalmente riconosciuto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e dei titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, come rideterminato mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 11% sul valore periziato.

L'agevolazione è stata riproposta due volte nel corso del 2020: dapprima dalla legge di Bilancio per il 2020 (articolo 1, commi 693 e 694 della legge 160/2019) per i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, successivamente l'articolo 137 del DL 34/2020 ha prorogato la rivalutazione per i terreni e le partecipazioni possedute al 1° luglio 2020 indicando come termine per il versamento e giuramento della perizia il 30 settembre, poi prorogato dalla legge di conversione al 15 novembre 2020. Nel periodo d'imposta 2021 è stata invece prevista la possibilità di affrancare il valore dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021, termine poi differito al 15 novembre 2021 senza però modificare la data di possesso delle partecipazioni, rimasta al 1° gennaio 2021, a differenza di quanto avvenuto nel 2020.

Tale agevolazione genererà un effetto positivo sull'Erario anche se riproposta nel 2022. A tale scopo si propone la modifica, in sede di conversione dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, modificando i termini decadenziali previsti dalle due disposizioni normative che hanno, sinora, consentito di godere dell'agevolazione prevista dalla L. 448/2001: l'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, già modificato dall'articolo 1, comma 693 della legge 160/2019 e l'articolo 137 del DL 34/2020, nella parte in cui interviene sulla L. 448/2002.

All'art. 3, recante "Proroga di termini in materia economica e finanziaria":

- dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

5 bis). All'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante "Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto" sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 gennaio 2022»; b) al secondo periodo, le parole: « 15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; c) al terzo periodo, le parole: « 15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

- dopo il comma 5 bis), è inserito il seguente comma:

5 ter) all'art. 137 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante "Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati", laddove dispone la modificazione disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le

parole «1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022»; b) al secondo periodo, le parole: « 15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; c) al terzo periodo, le parole: « 15 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

TESTO VIGENTE	PROPOSTE RPT	
Decreto-Legge 24 dicembre 2002, n. 282 - Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27.		
Art. 2 Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.	idem	
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.	idem	
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un	2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022 . Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un	

<p>massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2021; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2021.</p>	<p>massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2022; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2022.</p>	
<p>Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».</p>		
<p>Art. 137. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati</p>		
<p>1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 novembre 2020; sull'importo delle rate</p>	<p>1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2022. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2022; sull'importo delle rate</p>	

successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020 .	successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 31 dicembre 2022.	